DETERMINAZIONE N° 441 del 18/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI A BIBIONE. ESTATE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA BIBIONE SPIAGGIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z60238F104

IL DIRIGENTE

Servizio Turismo e Cultura

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il Comune di San Michele al Tagliamento è stato individuato con decreto del Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo della Provincia di Venezia n. 07/PT/2000 dell'8.11.2000, prot. n. 60415, Comune a prevalente economia turistica ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 62;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 19/04/2018 "Manifestazioni ed eventi anno 2018. Atto di indirizzo", nell'allegato sub A) l'Amministrazione comunale ha previsto l'organizzazione, quale attività a supporto della promozione turistica del territorio, di spettacoli pirotecnici da tenersi a Bibione, durante la stagione estiva 2018, per una spesa di 48.000,00 euro (iva compresa) e spese di logistica per 48.000,00 euro (iva compresa);
- il programma di manifestazioni ed eventi a Bibione per l'estate 2018 è stato approvato dalla DMO Bibione e San Michele al Tagliamento, e sono state individuate le date più opportune, dal punto di vista dell'impatto promozionale turistico, per l'effettuazione degli spettacoli pirotecnici, e che risultano essere: domenica 20 maggio, domenica 24 giugno, domenica 22 luglio, mercoledì 15 agosto e giovedì 13 settembre;
- tali spettacoli si svolgono da diversi anni sull'arenile di Bibione, di fronte a Piazzale Zenith, e lo sparo dei fuochi avviene su suolo demaniale marittimo in concessione alla Bibione Spiaggia srl, avente sede operativa in Via del Mare n. 2 a San Michele al Tagliamento, come da concessione demaniale marittima n° 03/2016, rilasciata alla società Bibione Spiaggia Srl in data 24.02.2016 - atti a rep. n. 4444, valida fino al 24.02.2036 per l'occupazione di area demaniale per l'esercizio di attività di stabilimento balneare e chioschi – bar;
- per la realizzazione dell'evento sono necessari anche i seguenti servizi: la messa a disposizione dell'area demaniale in concessione necessaria allo svolgimento degli spettacoli; la richiesta delle necessarie autorizzazioni ai competenti uffici, compreso pagamento dei relativi oneri, tasse e imposte previdenziali; il supporto logistico per la preparazione dell'area di sparo dei fuochi (cosi' come individuata dalla Commissione Tecnica Provinciale); la sistemazione e messa in sicurezza della parte di arenile necessaria per la realizzazione dello spettacolo; lo sparo dei fuochi; la messa a disposizione di personale per l'assistenza alle forze di polizia; la pulizia a fine spettacolo dell'area interessata e quant'altro necessario per la buona riuscita della manifestazione;

Ritenuto per la fornitura in oggetto di procedere mediante affidamento diretto facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Dato atto che i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 con la presente procedura sono integralmente garantiti e rispettati, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

Ritenuto di procedere con una trattativa diretta (numero 495748) nei confronti della ditta BIBIONE SPIAGGIA, con sede in Via del Mare n. 2, Bibione (VE) – P.IVA/C.F. 02798770273, iscritta nel MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in riferimento agli spettacoli pirotecnici, secondo le caratteristiche del servizio indicate nel foglio specifiche allegato alla trattativa sopracitata, considerato:

- che risulta importante dare continuità a quanto proposto al pubblico negli scorsi anni,
- che gli spettacoli delle passate edizioni sono stati molto graditi dai turisti, alla luce anche dalla numerosa partecipazione di pubblico,
- i tempi di realizzazione dell'iniziativa,
- la soddisfazione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti),
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati in confronto ad analoghi affidamenti,
- che l'area di sparo dei fuochi individuata dai competenti organismi insiste sulla concessione demaniale a Bibione Spiaggia,
- la struttura aziendale e la dotazione logistiche dell'azienda in parola;

Dato atto che entro la data prevista è pervenuta l'offerta, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A, da parte della Bibione Spiaggia srl, per la fornitura in questione per un importo complessivo pari ad € 39.500,00 oltre ad IVA di legge;

Dato atto che, come previsto, sono indicati, nell'offerta economica della trattativa diretta, i costi di Sicurezza aziendali compresi nell'offerta;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:

- il fine che si intende perseguire con l'affidamento della fornitura in oggetto è quello di assicurare la realizzazione degli eventi previsti dall'Amministrazione Comunale durante la stagione estiva 2018;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura e lo sparo di fuochi d'artificio e la realizzazione di n. 5 spettacoli pirotecnici;
- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto di procedere con l'affidamento in questione per un importo di euro € 39.500,00 oltre ad IVA di legge pari ad € 8.690,00 per un totale di € 48.190,00 nei termini, con le modalità e le condizioni del servizio indicate nella richiesta di preventivo;

Ricordato che:

- in caso di condizioni climatiche avverse allo sparo dei fuochi, sia per motivi di efficacia dello spettacolo sia per motivi di sicurezza, lo spettacolo può venire rinviato ad altra data, che verrà individuata da Bibione Spiaggia in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- il Comune di San Michele al Tagliamento non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti o danni arrecati a persone o a cose a seguito della realizzazione dello spettacolo pirotecnico, che deve avvenire nel rispetto della circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001 "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S." (G.U. del 2 febbraio 2001 n. 27), integrata con circolare 20 maggio 2014 (GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014) e di ogni altra disposizione di legge relativa,
- che sono integralmente a carico della ditta organizzatrice i costi necessari per la messa in sicurezza delle aree in cui verranno realizzati i fuochi pirotecnici ed i costi di assicurazione per responsabilità civile connessi alla realizzazione degli spettacoli medesimi,
- che è di competenza della Ditta l'iter di richiesta di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli spettacoli pirotecnici, nonché la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni medesime agli Uffici Comunali competenti,
- che è di competenza di Bibione Spiaggia l'organizzazione logistica e le relative forniture necessarie

per la realizzazione degli eventi pirotecnici,
- che Bibione Spiaggia srl si avvarrà di una ditta esterna per lo sparo dei fuochi;

Richiamati:
- l'art. 57, co. 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 prevedeva la possibilità di procedere tramite trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: "b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi";
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Ritenuto di trovarsi in una condizione in cui non è possibile un confronto concorrenziale, in quanto Bibione Spiaggia, risultando il concessionario dell'area e disponendo delle preventive autorizzazioni necessarie alla esecuzione degli spettacoli pirotecnici dalla spiaggia, oltre che della necessaria logistica, non prevede la possibilità di rivolgersi ad altro operatore economico;

Preso atto, quindi, che sia sotto l'aspetto organizzativo che finanziario risulta più efficace ed economico l'affidamento degli spettacoli pirotecnici del 2018 alla Società in parola;

Dato atto che:
- l'iniziativa in argomento rientra tra le attività connesse a competenze proprie dell'Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza (Corte dei Conti Piemonte, delibera 1 aprile 2011, n. 37/2011/SRCPIE/PAR);
- l'attività in oggetto si ritiene non assoggettata ai limiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010 in quanto le predette spese sono riconducibili ad un programma diretto al perseguimento di particolari e predeterminate finalità perseguite anche nei precedenti esercizi finanziari dall'Amministrazione Comunale;
- i vari principi enunciati dalle magistrature contabili regionali sull'interpretazione dell'art. 6, commi 8 e 9, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, e considerato che le manifestazioni di cui sopra sono volte alla promozione turistica e mirano a realizzare le attività istituzionali dell'Ente ai sensi del vigente statuto comunale che in particolare all' "Art. 3 - Finalità", comma 5, lettera f) recita "promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste…." e all' "Art. 9 - Sviluppo economico", comma 1, "individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività….disponendo idonee iniziative promozionali e ricreative, anche avvalendosi di professionalità esterne";

Appurato che la fornitura di cui sopra somma una spesa totale di € 48.190,00 che trova copertura nel cap. 954/10 "Spese per interventi in materia di turismo" del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;

Dato atto che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) assegnati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione del suddetto servizio: CIG **Z60238F104**;

Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE";
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;

Appurata la congruità dell’offerta in relazione alla tipologia e alla qualità dei servizi offerti e ritenuto pertanto di assumere il prescritto impegno di spesa;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27.11.2007 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2009, n. 64/2011 e n. 24/2015;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 02.05.2017 con cui sono state conferite al sottoscritto Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;

Accertata la propria competenza e dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità anche potenziale prevista dal Lgs 39/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di acquisire con affidamento diretto, l’organizzazione di quattro spettacoli pirotecnici e uno spettacolo piromusicale, da realizzarsi sull’arenile di Bibione, nella zona antistante piazzale Zenith, durante l’estate 2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 19/04/2018;

3. di affidare a Bibione Spiaggia Srl, avente sede legale in Via del Mare n. 2, Bibione (VE) – P.IVA/C.F. 02798770273, l’organizzazione dei suddetti spettacoli pirotecnici e piromusicali secondo le specifiche indicate nelle premesse del presente atto, a fronte di una spesa totale di € 48.190,00 (€ 39.500,00 oltre IVA di legge pari ad € 8.690,00);

4. di imputare la spesa complessiva di euro 48.190,00 sui capitoli di seguito elencati del bilancio di previsione 2018-2020:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	Importo	Soggetto
2018	S	954/10	SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	07.01	1.03.02.02.005	48,190.00	5964 - BIBIONE SPIAGGIA S.R.L. - BIBIONE - VIA DEL MARE 2

5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente **Z60238F104;**

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
   - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Responsabile del procedimento: dott. Luca Villotta
Responsabile dell'istruttoria: dott. Luca Villotta
Estensore: pp

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Luca Villotta
CODICE FISCALE: IT:VLLLCU64R24G914G
DATA FIRMA: 18/05/2018 14:04:53
IMPRONTA: 38636438346262616538626634393433313935376139323039323433386563623333306639376365